



OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:


- nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
- in particolare il periodo estivo comporta, generalmente, un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglia che, a causa del periodo particolarmente siccitoso, possono costituire origine di incendi anche a seguito di deboli inneschi;
- la mancata pulizia dei fondi può altresì creare problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 "*Testo Unico degli Enti Locali*" con particolare riferimento all'art. 50;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "*Codice di protezione civile*" e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

VISTE le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio 2022, n. 22A03296 del 19 maggio 2022, che definiscono la durata della campagna estiva dal 15/06/2022 al 30/09/2022;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";



Il Sindaco

RICHIAMATO l'art. 2 della succitata L. 353/2000 il quale definisce "*incendio boschivo*" un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;

VISTO il Decreto Legge settembre 2021, n. 120 "*Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*", pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 2021, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2021, n. 155.

VISTO l'art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante "*Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*» ed, in particolare, *le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio*";

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";


RICHIAMATO, in particolare, il comma 6 bis dell'art. 182 comma del D.Lgs. 152/2006 il quale dispone che "*Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*";

VISTO il "*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 21 novembre 2000, n. 353. Periodo 2017-2021*" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1172 del 2 agosto 2017, aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2020, prorogato al 31 dicembre 2022 con deliberazione della Giunta regionale n. 2159 del 20 dicembre 2021, ed in particolare il capitolo 5 recante "*La lotta attiva – Modello d'intervento*";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 30/07/2018, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 30/07/2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 244 del 01/08/2018;

VISTO il vigente Piano Intercomunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione di Giunta Unione n. 36 del 19/12/2018 e recepito dal Comune di Cesena con deliberazione di



Il Sindaco

Consiglio Comunale n. 24 del 04/04/2019 per quanto riguarda la revisione del modello di intervento Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia, con ultimo aggiornamento del Piano approvato con Delibera di CC n. 2 del 10/02/2022;

VISTA la nota del Direttore dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prot. 2022/0028992.U del 31/05/2022 mediante la quale è stata disposta l'attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale nel periodo dal 01 giugno 2022 al 15 settembre 2022 compresi;

VISTA la determinazione regionale n. 2250 del 28/06/2022 a firma del Direttore dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con la quale è stata disposta l'attivazione della **FASE DI PREALLARME** e dichiarato lo **STATO DI GRAVE PERICOLOSITA'** per rischio di incendi boschivi in tutto il territorio regionale dal 2 luglio 2022 al 28 agosto compresi;

VISTO, altresì, il bollettino informativo n. 15/2022 emesso in data 29/06/2022 dalla Regione Emilia Romagna, con validità dal 2 Luglio 2022 al 28 Agosto 2022, corrispondente allo scenario di rischio incendio alto (colore Arancione) per condizioni meteo-climatiche ed umidità del combustibile vegetale tali da generare incendi con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce e definente altresì norme comportamentali;

CONSIDERATO che durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con il Regolamento forestale), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

RITENUTO necessario porre in essere efficaci azioni di prevenzione, imponendo il divieto a comportamenti ed attività che possono costituire o favorire un pericolo diretto o indiretto di incendio tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità;



Il Sindaco

RILEVATA altresì la necessità di adottare misure straordinarie finalizzate ad assicurare il pronto utilizzo di risorse idriche nel territorio comunale, eventualmente necessarie alle operazioni legate alla campagna Antincendi Boschivi (AIB) per contrastare efficacemente gli incendi boschivi che dovessero innescarsi sul territorio;

PRESO ATTO che il suddetto prelievo di acqua in caso di incendi e/o attività di prevenzione può essere garantito attraverso bacini e laghetti per i mezzi aerei e tramite punti idranti e vasche di bonifica per i mezzi terrestri;


VISTI INOLTRE:

- il R.D. 18/06/1931 n.773 *“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”* (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 *“Nuovo codice della strada”* e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n.177/2016 recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- il vigente Codice della Convivenza Civile - Polizia urbana e Benessere Animale - approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23/02/2012 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 52 del 28/05/2015, n. 79 del 15/11/2017, n. 15 del 21/03/2019 e n. 4 del 06/02/2020 (esecutiva dal 24/02/2020);
- l’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- l’art. 8, comma 3, della L. n. 241/1990;

ORDINA

su tutto il territorio comunale, fino alla cessazione del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi ad oggi fissato a tutto il 28 agosto 2022, che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- **divieto assoluto** di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o braci, all’interno delle aree forestali;
- **divieto** di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- **divieto** di gettare fiammiferi, sigari, o sigarette accese, o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio in aree forestali e/o in aree urbane incolte




Il Sindaco

- **divieto** di esercitare attività pirotecnica, di accendere fuochi d'artificio, di lanciare razzi e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, ad eccezione delle attività svolte da coloro che risultano titolari di licenza per l'esercizio di spettacoli pirotecnici ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

ORDINA INOLTRE

- ai concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, di mantenere sgombra e priva di vegetazione le superfici circostanti i depositi;
- ai proprietari e/o detentori di casolari, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto di almeno 10 metri completamente sgombra e priva di vegetazione;
- ai conduttori di mezzi con motore a scoppio destinati ad azionare le macchine agricole (trebbie, trattori ecc..) di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare la propagazione di scintille durante le lavorazioni;
- ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare prontamente perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
- ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;
- ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, di provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa;
- alla società RFI, ANAS, le Società di gestione di servizi idrici, la Società Autostrade, la Provincia di Forlì-Cesena ed il Consorzio di Bonifica della Romagna, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.



Il Sindaco

DISPONE

- che venga garantita la pronta disponibilità di utilizzo di tutti i punti di approvvigionamento idrico, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale, così come censiti dagli enti preposti, sia per mezzi di terra (autobotti), sia per mezzi aerei (elicotteri) impegnati nella campagna antincendio boschivo (AIB);

VIGILANZA E SANZIONI


- gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;
- la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza;
- ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

NORME APPLICABILI

- per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale di cui alla determinazione regionale n. 2250 del 28/06/2022 a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

DISPONE INOLTRE

- che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dell'ordinanza, oltre che pubblicazione sul sito internet del Comune di Cesena;
- che la Polizia Locale, per quanto di competenza, sia incaricata del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, affidandole inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;



Il Sindaco

- che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Servizio Territoriale STPC.ForliCesena@postacert.regione.emilia-romagna.it;
 - alla Prefettura di Forlì-Cesena, Area Difesa e Protezione Civile protocollo.preffc@pec.interno.it;
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena com.prev.forli@cert.vigilfuoco.it;
 - al Comando Compagnia Carabinieri Forestale di Cesena ffc42948@pec.carabinieri.it;
 - al Comando Compagnia Carabinieri di Cesena tfc22623@pec.carabinieri.it;
 - al Consorzio di Bonifica della Romagna bonificaromagna@legalmail.it;
 - al Consorzio di Bonifica di II grado per il CER cer@pec.consorziocer.it
 - a Romagna Acque S.p.A. mail@pec.romagnacque.it
 - ad Hera Forlì-Cesena heraspa@pec.gruppohera.it;
 - alla Direzione Compartimentale ANAS anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it
 - Al Servizio Infrastrutture Viarie Gestione Strade Patrimonio Mobilità e Trasporti provincia FC provfc@cert.provincia.fc.it;
 - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna – Unità Territoriale Bologna (PEC rfi-dpr-dtp.bo.got.ur@pec.rfi.it);
 - All'Unione dei Comuni Valle del Savio protocollo@pec.unionevallesavio.it;
 - al Comando Polizia Locale Cesena – Montiano - Mercato Saraceno - SEDE;
 - al Dirigente del Settore L.L.PP. – SEDE.

AVVERTE INFINE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna - Bologna - ed entro 120 giorni presentare ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Enzo Lattuca

Firmato digitalmente